



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**

Approvato con Deliberazione dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n.20 del 25.10.2024

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza.
3. Ai fini del presente atto si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione.
4. Con il patrocinio l'Unione dei Comuni della Valsaviore esprime simbolicamente il riconoscimento e l'adesione a un'iniziativa ritenuta importante per la comunità e per il suo territorio
5. La concessione del patrocinio è indirizzata ad iniziative che si ispirino a principi di libertà, giustizia sociale, solidarietà, progresso civile ed economico, con particolare riguardo alla finalità di promozione sociale, culturale ed economica della popolazione, secondo i principi generali e programmatici di cui allo Statuto dell'Ente.

Art. 2 - Tipologia di iniziative e soggetti beneficiari

1. Il patrocinio viene concesso ai soggetti di cui al successivo comma 3 al fine di favorire la promozione sul territorio della Valsaviore delle seguenti iniziative:
 - eventi gratuiti di vario genere (manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive);
 - corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.
2. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale o a scopo di lucro (tranne i casi di cui all'articolo 5) palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.
3. Sono individuati, quali soggetti destinatari del beneficio di cui al presente atto:
 - a) i cittadini, singolarmente o in forma collettiva, residenti nel territorio della Valsaviore o che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi;
 - b) gli enti pubblici per le attività svolte a beneficio della popolazione;
 - c) gli enti privati, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che svolgono prevalentemente attività in favore della popolazione;
 - d) le associazioni non riconosciute ed i comitati che svolgono attività prevalentemente in favore della popolazione comunale;
4. Per ottenere il patrocinio il soggetto richiedente dovrà presentare domanda scritta all'Unione dei Comuni della Valsaviore, secondo il modello predisposto dall'Ente, fornendo il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, fatta salva la presentazione della documentazione prescritta dalla legge e/o dalle disposizioni comunali per lo svolgimento della specifica iniziativa.
5. Qualora la richiesta sia formulata in modo irregolare o incompleto, il responsabile dell'ufficio competente alla istruttoria ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente, indicando le cause di irregolarità o incompletezza ed assegnando un termine, allo scopo di rimuovere, se possibile, tali cause.

Art. 3 – Criteri e concessione

1. Previa istruttoria dell'ufficio competente, la concessione del patrocinio viene formalizzata con Decreto del Presidente, sentita la Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore. L'atto di concessione contiene le motivazioni e la verifica che gli intenti e gli scopi della manifestazione per la quale viene richiesto siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente.
2. La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione valutata con riferimento agli ambiti

- generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

- 3. Sarà cura dell'ufficio competente dare tempestivamente comunicazione al richiedente dell'eventuale concessione.
- 4. È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione il nome e/o il simbolo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Art. 4 - Casi particolari di concessione di Patrocinio e revoca dello stesso

- 1. L'Ente può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti all'articolo 2 per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a promuoverne l'immagine e il prestigio e/o quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
- 2. L'atto di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
- 3. L'Unione dei Comuni della Valsaviore può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ente.

Art. 5 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

- 1. In caso di concessione, il beneficiario è obbligato a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (manifesti, comunicati stampa, cataloghi, opuscoli e pubblicazioni) e di fregiare i medesimi con il simbolo dell'Ente e l'indicazione "Unione dei Comuni della Valsaviore" limitatamente al periodo della manifestazione.
- 2. La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.
- 3. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi eventuale responsabilità, di carattere civile o penale, inerente lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione patrocinata.
- 4. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
- 5. L'Unione dei Comuni della Valsaviore procede a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 6 - Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.
- 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.